



seduta del
10/11/2008
delibera
1544

pag.
1

DE/AM/S05 Oggetto: Attuazione del Piano sociale 2008-2010 - Approvazione
0 NC dell'accordo circa i criteri di riparto agli enti
 locali e ambiti territoriali sociali del Fondo unico
 per le politiche sociali.
Prot. Segr. 1754

L'anno duemilaotto addì 10 del mese di novembre in Ancona presso la sede della Regione Marche si è riunita la Giunta Regionale regolarmente convocata:

- Spacca Gian Mario	Presidente
- Petrini Paolo	Vice Presidente
- Amagliani Marco	Assessore
- Ascoli Ugo	Assessore
- Carrabs Gianluca	Assessore
- Donati Sandro	Assessore
- Giaccaglia Gianni	Assessore
- Marcolini Pietro	Assessore
- Mezzolani Almerino	Assessore
- Pistelli Loredana	Assessore
- Solazzi Vittoriano	Assessore

Sono assenti:

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Spacca Gian Mario che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario della Giunta regionale Brandoni Bruno.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

Riferisce in qualità di relatore: L' Assessore Amagliani Marco.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Attuazione del Piano Sociale 2008-2010 - Approvazione dell'accordo circa i criteri di riparto agli enti locali e Ambiti Territoriali Sociali del Fondo Unico per le Politiche Sociali.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal servizio Politiche Sociali, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche Sociali che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, dal quale si desume che dal presente atto non deriva né può derivare impegno di spesa a carico della Regione.

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

1. di approvare l'allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, quali Criteri di riparto agli enti locali e agli Ambiti Territoriali Sociali del Fondo Unico Nazionale per le Politiche Sociali e del Fondo Unico Regionale per le Politiche Sociali;
2. di demandare al Dirigente della P.F. Finanziamenti a Soggetti Pubblici e Privati gli atti di impegno, liquidazione ed ogni altro provvedimento attuativo;

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente nel BUR Marche

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Bruno Brandoni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Gian Mario Spacca)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Legge n. 328/2000, art.20;
- Legge n. 388/2000, art. 80 commi 13 e 17;
- Legge Regionale n. 43/1988, art. 50;
- Legge Regionale n. 31/2001 "Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione".
- Deliberazione del Consiglio Regionale n. 98 del 29/07/2008 "Piano Sociale 2008/2010 - Partecipazione, tutela dei diritti, programmazione locale in un processo di continuità, stabilizzazione e integrazione delle politiche di welfare"
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1401 del 20/10/2008 "Richiesta di parere al Consiglio delle autonomie locali sullo schema di deliberazione concernente: "Attuazione del Piano Sociale 2008-2010 - Approvazione dell'accordo circa i criteri di riparto agli enti locali e agli Ambiti Territoriali Sociali del Fondo Unico per le Politiche Sociali";
- Parere del Consiglio delle Autonomie Locali espresso in esito alla seduta del 28/10/2008 e trasmesso con nota prot. n. 0002285/11/2008.

Motivazione

L'art. 20 della Legge Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" prevede che il Fondo nazionale per le politiche sociali sia destinato per la promozione ed il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale, attribuendo allo Stato il compito di ripartirne le risorse alle Regioni ed agli enti locali. In particolare attribuisce al Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata il compito di provvede, con proprio decreto, annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali.

Storicamente gli atti governativi di ripartizione ed i conseguenti atti di liquidazione sono emanati negli ultimi mesi dell'anno, determinando in capo agli Enti Locali la necessità di anticipare in corso d'anno, con propri fondi, gli stanziamenti di fonte nazionale, al fine di erogare effettivamente i servizi in materia di Politiche Sociali. Tale situazione determina inoltre una elevata indeterminatezza del livello di finanziamento delle Politiche Sociali, vanificando in parte gli sforzi programmatori della Regione e degli Enti Locali. Al fine di migliorare l'efficienza del sistema sono stati introdotti degli automatismi finalizzati a velocizzare le erogazioni delle quote del fondo.

Legge Regionale n. 31/2001 ha introdotto rilevanti innovazioni circa l'ordinamento contabile della Regione Marche. Di conseguenza alcuni disposti normativi previgenti debbono essere interpretati ed applicati alla luce delle nuove norme in materia contabile, in attesa di una loro materiale rielaborazione.

La Legge Regionale n. 43/1998 determina le norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei comuni, per l'organizzazione del servizio sociale e per la gestione



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

dei relativi interventi nella regione. L'art. 50, al primo comma, indica la destinazione del fondo regionale per gli interventi socio-assistenziali:

- a) alle attività di competenza della Regione di cui all'articolo 10;
- b) al finanziamento delle spese di parte corrente dei servizi socio-assistenziali in concorso con le somme stanziare dai comuni e dalle province;
- c) al finanziamento delle spese di investimento per strutture socio-assistenziali

La costituzione di un fondo unitario, composto sia dalle competenze annuali del Fondo Unico Nazionale per le Politiche Sociali di cui alla L. 328/2000, art. 20 e del Fondo Regionale per gli interventi socio-assistenziali di cui alla LR 43/88, art. 50 obbedisce ad una logica di efficienza e di efficace programmazione di due strumenti finanziari che perseguono i medesimi obiettivi. Appare pertanto opportuno ricondurre ad un unico atto i criteri di ripartizione annuale di tale fondo.

In relazione a quanto disposto dal Piano Sociale 2008-2010 e più precisamente nella sezione III.6 "L'assetto finanziario", paragrafo 3 è indispensabile determinare "nuove modalità di riparto dei fondi", che non sia più diretto prevalentemente ai singoli comuni ma che veda come soggetto principale l'Ambito Sociale. In tal senso è stata concertata con le autonomie locali (Presidenti dei Comitati dei Sindaci degli Ambiti Territoriali Sociali), una modalità di transizione sull'arco temporale di tre anni, entro il quale la quota destinata ai Comuni sarà riconvertita progressivamente in quota di Ambito Territoriale Sociale. Inoltre in sede di concertazione è stata verificata l'opportunità di articolare di un arco di tempo superiore al triennio di vigenza del piano sociale il previsto spostamento di una quota superiore al 50% delle risorse dai Comuni agli Ambiti Territoriali Sociali.

Inoltre, attraverso i meccanismi di ripartizione, è stato introdotto un meccanismo per accelerare la reale attuazione della gestione associata dei servizi tra i comuni facenti parte di un Ambito Territoriale Sociale, peraltro vincolando l'effettiva liquidazione delle competenze all'approvazione da parte degli Ambiti Territoriali Sociali del Piano Attuativo Annuale di cui alla parte seconda paragrafo III.2 del Piano Sociale 2008-2010.

Per quanto concerne le modalità di riparto del fondo alle amministrazioni comunali si ritiene opportuno confermare i medesimi criteri storicamente adottati, ed in particolare:

- a) l'8 % della somma è ripartita fra i comuni che compongono le Comunità Montane, in proporzione alla popolazione residente nei singoli comuni secondo la più recente fonte dati ISTAT disponibile;
- b) il 5% della somma è ripartita fra i Comuni aventi popolazione residente inferiore ai 5.001 abitanti, in proporzione alla popolazione residente nei singoli comuni secondo la più recente fonte dati ISTAT disponibile;
- c) La quota restante è ripartita:
 - per il 75% in proporzione alla popolazione residente nei singoli Comuni secondo la più recente fonte dati ISTAT disponibile),
 - il 25% in proporzione alla superficie del territorio comunale.

Il Consiglio delle Autonomie Locali, in esito alla seduta del 28/10/2008 ha deliberato di esprimere parere favorevole sulla deliberazione n. 1401/08 a condizione che:

- a) il punto 3 dell'Allegato 1 sia sostituito con il seguente:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

1544

“3. Le risorse finanziarie di cui al punto 2 sono trasferite secondo le percentuali indicate nella seguente tabella:
seguente tabella:

	% anno 2008	% anno 2009	% anno 2010	% anno 2011
a) Destinate alle Amministrazioni comunali	100	85	65	50
b) Destinate agli Ambiti Territoriali Sociali	-	15	30	40
c) Destinate agli Ambiti Territoriali Sociali quale incentivo al potenziamento organizzativo	-	-	5	10

“

- b) possano fruire delle risorse finanziarie di cui alla lettera c) del punto 3 dell'allegato 1 anche gli Ambiti Territoriali Sociali che realizzano accordi di programma per la realizzazione di interventi o programmi di intervento.

In considerazione del periodo temporale in cui la presente deliberazione viene emanata è opportuno recepire pienamente la lettera a) del parere espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali, modificando coerentemente il punto 3 dell'allegato 1 della DGR 1041/2008.

In riferimento alla lettera b) del parere espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali va rilevato che, ai sensi dell'art. 34, comma 4 del D.Lgs 267/2000, l'accordo di programma consiste nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate. E' pertanto necessario, al fine di velocizzare le successive procedure di impegno e liquidazione alle amministrazioni locali, connotare con separato atto deliberativo le modalità ed i limiti di concertazione per attivare tale ipotesi.

Esito dell'istruttoria

Per le motivazioni sopra esposte si propone:

1. di approvare l'allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, quali Criteri di riparto agli enti locali e agli Ambiti Territoriali Sociali del Fondo Unico Nazionale per le Politiche Sociali e del Fondo Unico Regionale per le Politiche Sociali;
2. di demandare al Dirigente della P.F. Finanziamenti a Soggetti Pubblici e Privati gli atti di impegno, liquidazione ed ogni altro provvedimento attuativo;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Giovanni Rossini)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Dal presente atto non deriva né può derivare impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Paolo Mannucci)

La presente deliberazione si compone di n. 9 pagine, di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Bruno Brandoni)

✓



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO 1

Criteri di riparto alle amministrazioni comunali ed agli Ambiti Territoriali Sociali del Fondo Unico Nazionale per le Politiche Sociali di cui alla L. 328/2000, art. 20 e del

Fondo Regionale per gli interventi socio-assistenziali di cui alla LR 43/88, art. 50

1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui alla Legge n. 328/2000 ed alla Legge Regionale n. 43/88, le risorse annuali del Fondo Unico Nazionale per le Politiche Sociali e del Fondo Regionale per gli interventi socio-assistenziali sono destinate:
 - a) alle amministrazioni comunali;
 - b) agli Ambiti Territoriali Sociali;
 - c) all'utilizzo diretto da parte dell'amministrazione regionale.
2. di stabilire che l'importo complessivo annuale indistinto da ripartire tra le amministrazioni comunali e gli Ambiti Territoriali Sociali è determinato dalla sommatoria delle seguenti risorse finanziarie:
 - a) stanziamento determinato dalla legge finanziaria annuale per la Legge Regionale 1988 n. 43, art. 50, comma 1 lettera b);
 - b) dalle risorse finanziarie trasferite dallo stato ai sensi della Legge 8 novembre 2000, n. 328 quale Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, al netto della quota almeno pari 30% e comunque non superiore a dodici milioni di euro, che la Regione Marche si riserva di utilizzare direttamente o per integrare le disponibilità finanziarie previste da specifiche leggi di settore, così come specificato al seguente punto 5;

3. Le risorse finanziarie di cui al punto 2 sono trasferite secondo le percentuali indicate nella seguente tabella:

	% anno 2008	% anno 2009	% anno 2010	% anno 2011
a) Destinate alle Amministrazioni comunali	100	85	65	50
b) Destinate agli Ambiti Territoriali Sociali	-	15	30	40
c) Destinate agli Ambiti Territoriali Sociali quale incentivo al potenziamento organizzativo	-	-	5	10

4. Le risorse finanziarie di cui al punto 3 lettera c), sono riservate ai soli Ambiti Territoriali Sociali che verifichino almeno una delle seguenti condizioni, previste dal Piano Sociale 2008-2010 (parte prima, sezione III) quale modalità di rafforzamento istituzionale a livello di programmazione e di gestione associata dei servizi:
 - a) avvenuta istituzione di una Unione di Comuni tra tutti i comuni dell'Ambito Territoriale Sociale;
 - b) avvenuta sottoscrizione da parte di tutti i comuni dell'Ambito Territoriale Sociale di una "Convenzione intercomunale" unitamente alla relativa istituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti ai quali affidare l'esercizio delle funzioni relative alle Politiche Sociali, in luogo degli enti partecipanti all'accordo;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- c) esistenza ed operatività di un Consorzio o di una Azienda Speciale Consortile dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e statutaria a cui venga demandata la gestione associata di uno o più servizi, o l'esercizio associato delle funzioni relative alle Politiche Sociali;
- d) esistenza ed operatività di una Azienda pubblica di Servizi alla Persona dotata di personalità giuridica di diritto pubblico senza fini di lucro e dotata di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, per l'organizzazione a rete dei Servizi connessi alle Politiche Sociali.
5. Tra le risorse finanziarie che la Regione Marche si riserva di utilizzare direttamente o indirettamente, di cui al punto 2 lettera b), sono incluse:
- a) le integrazioni finanziarie ai trasferimenti alle amministrazioni comunali e loro aggregazioni derivanti da Leggi Regionali di settore, i cui criteri di ripartizione sono stabiliti dalle specifiche Delibere di Giunta Regionale;
- b) una dotazione finanziaria a beneficio degli Ambiti Territoriali Sociali, per un importo massimo annuale di € 3.000.000,00. Tale dotazione finanziaria:
- è destinata:
- per l'attuazione di specifici progetti di Ambito;
 - alle spese di funzionamento e potenziamento della struttura operativa degli Ambiti Territoriali Sociali (Coordinatore, Staff, Uffici di Promozione Sociale, Sistema Informativo Gestionale di ATS, attività necessarie per soddisfare i debiti informativi verso il sistema informativo sociale regionale). Tali spese sono cofinanziate
 - al 40% a carico delle amministrazioni comunali, con fondi propri;
 - al 60% a carico della Regione Marche.
- ed è ripartita secondo le seguenti modalità:
- € 50.000,00 per ciascun Ambito Territoriale Sociale,
 - la quota restante:
 - per il 30% in proporzione alla superficie del territorio dell'ambito;
 - per il 70% con riferimento alla popolazione in proporzione alla popolazione residente nell'Ambito secondo la più recente fonte dati ISTAT disponibile;
- è rendicontata sulla base di schede predisposte dal Servizio Politiche Sociali.
6. Le risorse finanziarie di cui al punto 2 sono ripartite tra le amministrazioni comunali e Ambiti Territoriali Sociali secondo le percentuali di seguito indicate:
- a) l'8 % della somma è ripartita fra i comuni che compongono le Comunità Montane, in proporzione alla popolazione residente nei singoli comuni secondo la più recente fonte dati ISTAT disponibile;
- b) il 5% della somma è ripartita fra i Comuni aventi popolazione residente inferiore ai 5.001 abitanti, in proporzione alla popolazione residente nei singoli comuni secondo la più recente fonte dati ISTAT disponibile;
- c) La quota restante è ripartita
- per il 75% in proporzione alla popolazione residente nei singoli Comuni secondo la più recente fonte dati ISTAT disponibile,
 - il 25% in proporzione alla superficie del territorio comunale.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

7. Le risorse finanziarie di cui al punto 3 lettera a) sono erogate al Comuni competenti o, per loro conto, ad altri Enti o soggetti locali incaricati dagli stessi alla gestione di tali risorse.
8. Le risorse finanziarie di cui al punto 3 lettera b) sono erogate agli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali.
9. Fermi restando i vincoli di cui punti precedenti, la Giunta Regionale, con propria delibera approva i massimali di cui al precedente punto 2 lettera b) e punto 5 lettere a) e b);
10. Il ritorno informativo sull'utilizzo delle risorse avviene:
 - a) in generale, con la compilazione delle schede predisposte dal Servizio Sistema Informativo Statistico (SIS) regionale per la raccolta dei dati relativi alla "Indagine sugli interventi e i servizi sociali dei comuni singoli o associati", prevista nel Programma Statistico Nazionale (cod. IST-001181), recepita dal Programma Statistico Regionale per il settore sociale;
 - b) solo ed esclusivamente per i trasferimenti finanziari di cui al punto 5 lettera a), attraverso gli strumenti stabiliti dalle specifiche Delibere di Giunta Regionale;
11. Dall'anno 2009 gli atti di liquidazione agli Enti beneficiari possono essere emanati solo ed esclusivamente se l'Ambito Territoriale Sociale ha approvato con Delibera del Comitato dei Sindaci ed inviato alla Regione Marche – Servizio Politiche Sociali il Piano Attuativo Annuale di cui alla parte seconda paragrafo III.2 del Piano Sociale 2008-2010;
12. L'erogazione della quota di fondo unico regionale per le Politiche Sociali viene effettuata entro 30 giorni dall'approvazione del POA annuale.
13. L'erogazione della quota del fondo unico nazionale per le Politiche Sociali viene effettuata entro 60 giorni decorrenti dalla data della delibera di Giunta Regionale che modifica il POA annuale conseguente all'assegnazione statale.

8